



Città di Cuneo

Settore Affari Legali e Patrimonio
Contratti e Appalti

Cuneo, 6 novembre 2012
Protocollo n. 62079

Affidamento incarico relativo a servizi di architettura e di ingegneria e altri servizi tecnici relativo all'intervento denominato «Ristrutturazione e rifunzionalizzazione del palazzo Santa Croce» [Codice CIG: 46352308CB — C.U.P. B28F12000170003]

AVVISO

A seguito di richiesta da parte di professionista interessato a partecipare alla procedura aperta per l'affidamento dei servizi in oggetto, si formulano i chiarimenti che seguono:

L'articolo 4 «Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione» — Capacità tecnico-organizzativa — lettera c) del bando di gara precisa che possono partecipare alla gara i candidati che hanno utilizzato un numero medio annuo di personale tecnico negli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, «...comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti con contratto su base annua e i collaboratori a progetto, non inferiore a 2 volte le unità così stimate in relazione all'intervento [articolo 263 — comma 1, lettera d) — del Regolamento]:

— unità stimate: 2 per totali 4 unità di personale tecnico...»

Come previsto dall'articolo 263 — comma 1, lettera d) — del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"», per personale tecnico si intendono il titolare in caso di libero professionista individuale, i professionisti associati per le associazioni professionali, i soci attivi in caso di società, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni.

Per i raggruppamenti temporanei costituiti e per i raggruppamenti costituenti, il requisito di cui sopra potrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

Professionisti che svolgano attività con lavoro prevalentemente proprio, che si raggruppano in vista della partecipazione alla procedura in oggetto e non hanno utilizzato personale tecnico negli ultimi tre anni, possono concorrere a dimostrare cumulativamente il possesso di tale requisito.

Ricordo tuttavia che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti, così come disposto dall'articolo 261 «Disposizioni generali in materia di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria» — comma 7 — del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"».

Il dirigente
Rinaldi Giorgio
